



PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

1. DEFINIZIONE	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
3. SCOPO DEL DOCUMENTO	4
4. TERMINI E DEFINIZIONI	5
5. IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI	6
5.1 I soggetti segnalanti.....	6
5.2 Oggetto della segnalazione - Violazioni.....	7
5.2.1 Azioni, fatti e condotte che possono essere segnalati	8
5.2.2 Forma e contenuti minimi della Segnalazione con Canali Interni	8
6. I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI	9
6.1 Segnalazione scritta tramite piattaforma whistleblowing	9
6.2 Segnalazione scritta tramite posta elettronica	10
6.3 Segnalazione scritta tramite servizio postale o posta interna	10
6.4 Segnalazione orale tramite messaggistica vocale	10
6.5 Segnalazione tramite richiesta di incontro.....	10
7. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI PER CANALI INTERNI	10
7.1 Ricezione e registrazione della segnalazione	12
7.2 Valutazione preliminare e classificazione della segnalazione	12
7.3 Verifiche e indagini interne	13
7.4 Riscontro alla segnalazione	13
7.5 Conclusione del processo	14
7.5.1 Escalation in caso di segnalazioni riguardanti i vertici aziendali	14
7.6 Reporting ai vertici aziendali	14
7.7 Conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione	15
8. PRINCIPI GENERALI E TUTELE	15
8.1 Riservatezza	16
8.2 Divieto di ritorsione.....	17
8.3 Limitazione di responsabilità della persona segnalante	18
8.4 Misure di sostegno	5



Pensionato Contessi-Sangalli
Fondazione ONLUS



9. SISTEMA DISCIPLINARE	18
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	19
11. I CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA	20
11.1 Canali di segnalazione esterna di ANAC	20
11.2 La divulgazione pubblica.....	20
11.2 Denuncia all’Autorità giudiziaria	21
11.PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA	21



Pensionato Contessi-Sangalli
Fondazione ONLUS



1. DEFINIZIONE

Whistleblowing è un termine di derivazione anglosassone che definisce lo strumento attraverso il quale i dipendenti di una organizzazione, pubblica o privata, segnalano a specifici individui o organismi, (compresi organi di polizia e autorità giudiziaria) una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione.

In tale ottica la segnalazione è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse collettivo.

Al fine di incentivare il ricorso all'istituto e tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower, la norma garantisce la tutela del segnalante attraverso tre principi generali:

- tutela dell'anonimato e della riservatezza
- previsione che la segnalazione sia sottratta al diritto di accesso
- divieto di discriminazione del segnalante.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Già la Legge 6 novembre 2012, n. 1902 aveva introdotto – con riferimento alla pubblica amministrazione - una prima disciplina sulla protezione del dipendente pubblico in relazione alla segnalazione di illeciti di cui fosse venuto a conoscenza in ragione del suo lavoro, (art. 54-bis nel Testo Unico del Pubblico Impiego).

Una regolamentazione più compiuta è giunta con la legge 30 novembre 2017 , n. 179, che ha introdotto l'istituto del whistleblowing anche nelle aziende private dotate di modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D. Lgs. 231/2001, integrando la normativa concernente i lavoratori del settore pubblico e introducendo forme di tutela anche per i lavoratori del settore privato.

In particolare la Legge 179/2017 prevedeva che, in caso di segnalazioni di condotte illecite o di abuso ai responsabili designati dall'Ente o all'ANAC, o di denunce all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, di cui fossero venuti a conoscenza, in ragione del proprio rapporto di lavoro, i dipendenti non potessero essere sottoposti a sanzioni, demansionamenti, licenziamento, trasferimento o sottoposti ad altre misure organizzative che cagionassero un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

La recente normativa nazionale in materia di whistleblowing, prevista dal decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 (di seguito **Decreto**), abrogando completamente la precedente disciplina, racchiude in un unico testo un sistema di regole destinate al settore pubblico e al settore privato.



Pensionato Contessi-Sangalli

Fondazione ONLUS



Tali regole, indirizzate a proteggere i soggetti che segnalano le condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ambito lavorativo, hanno l'obiettivo di incentivare le segnalazioni al fine di tutelare l'interesse pubblico e l'integrità dell'Ente.

La nuova disciplina, tra obblighi e tutele, prevede l'istituzione e la regolamentazione di apposite procedure di segnalazione (canali interni, esterni e divulgazione pubblica), garantendo la riservatezza e stabilendo uno specifico regime applicabile in caso di ritorsioni.

Questa Fondazione, già dotata di un sistema per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni di violazione, alla luce delle sopra delineate modifiche normative ha provveduto a rivederne le logiche e gli strumenti, sentite le Rappresentanze Sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, a norma del Decreto.

Si precisa che nell'impostazione di tale sistema di segnalazione la Fondazione ha inoltre tenuto in debita considerazione quanto riportato nelle "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali" approvate da ANAC con delibera n. 311 del 12/07/2023 (di seguito "**Linee guida ANAC**").

Poiché la gestione delle segnalazioni comporta il trattamento di dati personali, trova applicazione la normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (**GDPR**), al Decreto Lgs. 30/06/2003 n. 196 e al D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 (di seguito denominati "**Codice Privacy**").

3. SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo della presente procedura, oltre a quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, e modalità di trasmissione e di gestione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

In particolare, il presente documento:

- definisce l'ambito di applicazione del sistema di segnalazione;
- identifica i soggetti che possono effettuare segnalazioni;
- circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di segnalazione;
- identifica i canali attraverso cui effettuare le segnalazioni;
- identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione, ivi incluse le tutele per il soggetto Segnalante e per il soggetto Segnalato, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell'utilizzo dei canali istituiti;
- definisce il processo di gestione delle Segnalazioni nelle sue varie fasi, identificandone i ruoli, le responsabilità e le modalità operative.



Pensionato Contessi-Sangalli
Fondazione ONLUS



Nel documento si procede inoltre ad illustrare i canali segnalazioni esterni istituiti a cura dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC e l’eventualità di divulgazione pubblica, nonché i relativi presupposti, e limiti, di accesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 15 del Decreto, nonché la possibilità di effettuare denunce all’Autorità giudiziaria.

4. TERMINI E DEFINIZIONI

Termine utilizzato	Descrizione
Persona Segnalante o Segnalante	La persona fisica che effettua la Segnalazione o la divulgazione pubblica, come meglio delineata al Paragrafo 5.1. “I Soggetti Segnalanti”.
Persona Segnalata o Segnalato	La persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o che è comunque implicata in tale violazione.
Facilitatore	La persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
Segnalazione	Comunicazione scritta od orale di informazione sulle violazioni effettuata dalla Persona Segnalante, attraverso uno dei canali di segnalazione previsti. La Segnalazione deve avere le forme e i contenuti minimi previsti nel Paragrafo 5.2.2. “Forma e contenuti minimi della Segnalazione con Canali Interni”.
Violazione	La Violazione consiste in comportamenti, atti od omissioni, che ledono l’integrità della Fondazione, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo e riconducibili a quanto delineato al Paragrafo “Oggetto della Segnalazione – le Violazioni”.
Gestore delle Segnalazioni	Il soggetto gestore delle segnalazioni, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 24 marzo 2023, dovrà essere <i>“una persona o un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato (...) ovvero un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato”</i> . Tale soggetto potrà coinvolgere anche altre funzioni aziendali, a condizione che sia costantemente garantita la riservatezza dell’identità del Segnalante e sia espressamente autorizzato a trattare dati ai sensi del GDPR.



Pensionato Contessi-Sangalli
Fondazione ONLUS



	Nella Fondazione tale soggetto è identificato al Paragrafo 7 “Processo di Gestione delle Segnalazioni per Canali Interni” della presente Procedura.
Contesto Lavorativo	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del Decreto, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

5. SISTEMA DI SEGNALAZIONI

5.1 I soggetti segnalanti

I Soggetti Segnalanti cui la presente procedura si rivolge sono:

- **Lavoratori subordinati**, compresi quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale, intermittente, tempo determinato, apprendistato, lavoro accessorio, contratto di somministrazione lavoro, o coloro che svolgono prestazioni occasionali;
- **Lavoratori autonomi**, inclusi i contratti d’opera di cui all’art. 2222 del Codice Civile, che esercitano le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi;
- **Collaboratori coordinati e continuativi** ai sensi dell’art. 409, n. 3, del Codice di procedura civile;
- **Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza dell’Ente**;
- **Stagisti, volontari e tirocinanti** presso la Fondazione;
- **Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti del settore privato**, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- **Liberi professionisti e consulenti**, che prestino la propria attività presso la Fondazione.

Rientrano tra i Segnalanti anche le persone:

- il cui rapporto giuridico con la Fondazione non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- in periodo di prova;
- dopo lo scioglimento del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.



Pensionato Contessi-Sangalli
Fondazione ONLUS



5.2 Oggetto della segnalazione – Violazioni

I Soggetti Segnalanti possono effettuare Segnalazioni di violazioni consistenti in comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'integrità della Fondazione, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto Lavorativo e relative a:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 231/2001 e violazioni del Modello 231;
2. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea o nazionale relativi ai settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (a titolo esemplificativo, frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione Europea);
5. atti o omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone e dei capitali, inclusa la violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza e aiuti di Stato e di imposta sulle società, e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale, che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni in materia di imposta sulle Società.

La Segnalazione dovrà avere ad oggetto:

- Violazioni commesse o che potrebbero essere state commesse, **sulla base di fondati e circostanziati sospetti**;
- Violazioni non ancora compiute ma che il Segnalante ritiene che potrebbero essere commesse, sulla base di fondati e circostanziati sospetti;
- Condotte volte ad occultare le Violazioni sopra indicate.

Sono **escluse**:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale del Segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali (indicati negli allegati alla Direttiva e al Decreto).

Tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili, **non sono inoltre ricomprese le notizie palesemente prive di fondamento**, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico,



Pensionato Contessi-Sangalli

Fondazione ONLUS



nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

5.2.1 Azioni, fatti e condotte che possono essere segnalati

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione, si riporta

di seguito un elenco, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di condotte/comportamenti rilevanti:

- furto di beni di proprietà dell'ente;
- falsificazione o alterazione di documenti al fine di ottenere un vantaggio illecito o ingannare le autorità competenti;
- falsificazione o manipolazione dei conti e omissione intenzionale di registrazioni, eventi o dati;
- distruzione, occultamento o uso inappropriato di documenti, file, archivi, attrezzature e strumenti aziendali;
- appropriazione indebita di denaro, valori, forniture o altri beni appartenenti all'ente o a terzi;
- promessa o elargizione di una somma di danaro o concessione di altra utilità (omaggi, ospitalità, pranzi, cene, ecc. non consentiti in base alle procedure aziendali) ad un pubblico ufficiale, come contropartita per la funzione svolta o per l'omissione di un atto di ufficio (es. mancata elevazione di un verbale di contestazione per irregolarità fiscali);
- accettazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio come incentivo per favorire fornitori/aziende;
- falsificazione di note spese (es. rimborsi "gonfiati" o per false trasferte);
- accordi con fornitori o consulenti per far risultare come eseguite prestazioni inesistenti;
- falsificazione delle presenze al lavoro;
- rivelazione di informazioni confidenziali e di proprietà dell'ente a parti esterne tra cui i competitors;
- utilizzo delle risorse e dei beni aziendali per uso personale, senza autorizzazione.

5.2.2 Forma e contenuti minimi della Segnalazione con Canali Interni

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata ed offra il maggior numero di elementi, al fine di consentirne una opportuna gestione e di darne adeguato seguito.

A tale fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- oggetto:** una chiara descrizione della violazione oggetto di segnalazione, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi i fatti/comportamenti descritti;
- persona Segnalata e altri soggetti coinvolti:** qualsiasi elemento (come la funzione/ruolo aziendale) che consenta un'agevole identificazione del/i presunto/i autore/i della violazione segnalata o di altri soggetti eventualmente coinvolti.



Pensionato Contessi-Sangalli
Fondazione ONLUS



Inoltre, il segnalante potrà indicare/fornire i seguenti ulteriori elementi:

- le proprie generalità;
- eventuale documentazione che possa confermare la fondatezza della violazione o meglio circostanziarla;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

La segnalazione **NON deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali**. L'utilizzo di tali espressioni potrà essere sottoposto a cura del Gestore delle segnalazioni alle funzioni aziendali competenti per le valutazioni del caso, comprese quelle disciplinari.

Si precisa che la Fondazione accetta anche segnalazioni in forma anonima (da intendersi quali segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del Segnalante), purché presentino gli elementi essenziali di cui sopra.

6. I CANALI DI SEGNALAZIONI INTERNI

La Fondazione ha istituito i seguenti Canali di segnalazione Interni (che consentono Segnalazioni in forma scritta o orale):

6.1 Segnalazione in forma scritta tramite piattaforma *whistleblowing*

La Fondazione ha adottato una piattaforma per le segnalazioni *whistleblowing* denominata **"Whistlelink"** (di seguito piattaforma WEB) predisposta da un fornitore di servizi specializzato.

La Piattaforma WEB è strutturata in modo da garantire che:

- durante il processo di segnalazione le informazioni acquisite rispettino i principi di protezione dei dati personali e massima riservatezza. Ciò avviene tramite l'adozione di tecniche di cifratura e l'attuazione di misure di sicurezza tecnico-organizzative definite, esaminate ed implementate anche alla luce di una valutazione d'impatto ex art. 35 del GDPR, svolta preliminarmente al trattamento;
- solo il Gestore delle segnalazioni e le persone coinvolte nella gestione della segnalazione, autorizzate dalla Fondazione al trattamento dei dati personali, abbiano accesso alle informazioni rilevanti;
- sia disponibile in modo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L'accesso alla Piattaforma WEB può avvenire direttamente tramite il seguente URL:

[https:// contessisangalli.whistlelink.com](https://contessisangalli.whistlelink.com)

Al momento della compilazione del *form* di raccolta della segnalazione, il Segnalante può decidere di comunicare anche in modo anonimo con il Gestore delle segnalazioni.

In fase di invio della segnalazione, la Piattaforma WEB fornisce a video al Segnalante le credenziali che gli consentano di richiamare successivamente la segnalazione presentata, verificarne lo stato, ottenere informazioni sull'esito e comunicare con il Gestore delle segnalazioni.



Pensionato Contessi-Sangalli
Fondazione ONLUS



Il Gestore delle segnalazioni accede a Whistlelink per consultare tutte le segnalazioni ricevute e svolgere le attività di verifica.

6.2 Segnalazione scritta tramite posta elettronica

La segnalazione può essere effettuata per iscritto a mezzo posta elettronica indirizzata al Gestore delle Segnalazioni, al seguente indirizzo dedicato:

odv@contessisangalli.it

6.3 Segnalazione scritta tramite servizio postale o tramite posta interna.

Va indirizzata all'Organismo di Vigilanza presso la sede della Fondazione.

Per garantire la riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale"

6.4 Segnalazione in forma orale tramite sistema di messaggistica vocale

La Segnalazione può essere effettuata tramite apposito sistema di messaggistica vocale, integrato in Whistlelink. La segnalazione, previo consenso del Segnalante, è documentata mediante registrazione.

6.5 Segnalazione tramite richiesta di incontro diretto

La segnalazione può essere effettuata mediante richiesta di incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni, veicolata per il tramite di uno dei Canali Interni istituiti. Tale incontro dovrà essere organizzato entro un termine ragionevole.

In tale caso, previo consenso del Segnalante, la segnalazione è documentata a cura del Gestore delle Segnalazioni, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, oppure mediante apposito verbale. In quest'ultimo caso, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Tutte le segnalazioni ricevute saranno inserite nell'apposito Registro delle Segnalazioni di cui al Paragrafo 7.1

7. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI PER CANALI INTERNI

La Fondazione ha identificato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto, il Dott. Biagio Amorini, Presidente dell'Organismo di Vigilanza, quale Gestore delle Segnalazioni e soggetto esterno espressamente autorizzato a trattare i dati di cui al presente processo, ai sensi dell'art. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

Le autorizzazioni al trattamento dei dati personali saranno rilasciate a tutte le persone coinvolte nella gestione della segnalazione, anche diverse dal Gestore delle Segnalazioni, in base alle necessità di indagine del singolo caso.



Pensionato Contessi-Sangalli

Fondazione ONLUS



Tali soggetti riceveranno inoltre adeguata e specifica formazione professionale anche in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, tracciata tramite apposita registrazione.

I Canali di Segnalazione Interni assicurano, anche tramite strumenti di crittografia, la protezione dei dati personali e la riservatezza:

- dell'identità del Segnalante e del Segnalato;
- del contenuto della Segnalazione;
- della documentazione relativa alla Segnalazione.

Qualora la Segnalazione venga presentata a un soggetto diverso dal Gestore delle Segnalazioni, questa deve essere trasmessa a quest'ultimo entro sette giorni dal ricevimento, con una notifica scritta della trasmissione al Segnalante.

Il Gestore delle Segnalazioni:

- darà diligente avviso di ricezione e diligente seguito alla segnalazione;
- adotterà misure per verificare la completezza e fondatezza delle informazioni;
- manterrà le interlocuzioni con il Segnalante e potrà richiedere, se necessario, integrazioni o ulteriori confronti ed approfondimenti;
- potrà interfacciarsi con altre funzioni e figure aziendali per richiederne la collaborazione per una migliore istruttoria ed analisi della Segnalazione, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto ed alla presente procedura;
- potrà svolgere attività di indagine anche con il coinvolgimento di consulenti esterni, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto ed alla presente procedura.

Per converso, al Gestore delle Segnalazioni non spetta accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Fondazione.

Laddove il Gestore delle Segnalazioni versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica Segnalazione (in quanto, ad esempio, Soggetto Segnalato o voglia qualificarsi come Segnalante), si ritiene che ricorra una delle condizioni per accedere ai Canali di Segnalazione Esterna (di cui al Paragrafo), non potendo essere assicurato che alla Segnalazione sia dato efficace seguito.

Viene di seguito delineato il processo di gestione delle Segnalazioni, con particolare riferimento alle seguenti fasi:

- ricezione e registrazione della Segnalazione;
- valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione;
- verifiche e indagini;
- riscontro alla Segnalazione;
- *reporting* ai Vertici Aziendali;
- conservazione delle Segnalazioni.



Pensionato Contessi-Sangalli
Fondazione ONLUS



7.1 Ricezione e registrazione della Segnalazione

A seguito della segnalazione pervenuta attraverso i Canali Interni, il Gestore delle Segnalazioni

invierà al Segnalante avviso di ricevimento entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della segnalazione stessa.

Si precisa che tale avviso di ricevimento **non costituisce** una conferma dell'ammissibilità della segnalazione.

All'atto della ricezione di una segnalazione, indipendentemente dal canale utilizzato, il Gestore della Segnalazione provvederà ad attribuire un numero identificativo progressivo che ne consentirà l'identificazione univoca.

Provvederà dunque ad alimentare il **Registro delle Segnalazioni** (su supporto informatico riservato) contenente almeno i seguenti campi (che aggiornerà coerentemente con gli esiti delle attività di cui alle fasi successive del processo delineato nella presente procedura):

- Id/protocollo identificativo;
- data di ricezione;
- canale di ricezione della Segnalazione;
- classificazione della Segnalazione, secondo gli esiti della fase di valutazione di cui al paragrafo 7.2. "Valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione" (*a) non rilevante; b) non trattabile; c) rilevante e trattabile*);
- data di avvio dell'indagine (qualora prevista);
- conclusione.

Il Gestore delle Segnalazioni archiverà il Registro delle Segnalazioni su base annuale e lo conserverà per un periodo massimo di 5 anni.

7.2 Valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione

Il Gestore delle Segnalazioni provvede tempestivamente alla presa in carico e all'analisi preliminare della segnalazione ricevuta.

Se necessario, e laddove le modalità di segnalazione lo consentano, il Gestore delle Segnalazioni potrà richiedere alla persona Segnalante ulteriori informazioni o documentazione a supporto, al fine di permettere una valutazione maggiormente esaustiva e concludente della segnalazione.

A seguito di tali analisi e valutazione preliminari, il Gestore delle Segnalazioni provvede a classificare la Segnalazione in una delle seguenti categorie, che implicheranno un diverso e specifico trattamento della Segnalazione stessa:

a) **Segnalazione non rilevante**: segnalazione non riconducibile a violazioni ammissibili di cui alla presente procedura o effettuata da soggetti non rientranti nei Soggetti Segnalanti. Il Gestore della Segnalazione, qualora ritenesse fondata e circostanziata la segnalazione, ma non rilevante ai fini della presente procedura, può sottoporre la Segnalazione stessa all'attenzione delle altre Funzioni aziendali ritenute competenti;



Pensionato Contessi-Sangalli
Fondazione ONLUS



b) **Segnalazione non trattabile:** a conclusione della fase di esame e/o a seguito dell'eventuale richiesta di ulteriori informazioni, non è stato possibile raccogliere sufficienti informazioni al fine di potere procedere con ulteriori indagini;

c) **Segnalazione rilevante e trattabile:** in caso di Segnalazioni che si confermino sufficientemente circostanziate e attinenti al perimetro della presente Procedura, il Gestore della Segnalazione dà avvio alla fase di verifica e indagine, descritta al paragrafo successivo.

7.3 Verifiche e indagini interne

Al termine della fase di valutazione preliminare, laddove la segnalazione ricevuta sia stata classificata come "rilevante e trattabile", il Gestore delle Segnalazioni procederà con l'avvio delle verifiche e indagini interne, al fine di raccogliere ulteriori informazioni di dettaglio e verificare la fondatezza dei fatti segnalati.

Il Gestore delle Segnalazioni si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni o documentazione alla Persona Segnalante, nonché di coinvolgerlo in fase di istruttoria e fornire allo stesso eventuali informazioni circa l'avvio e lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Il Segnalato può essere sentito (o per sua richiesta viene sentito) nel processo di gestione della Segnalazione interna, anche attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Nell'ambito dell'attività istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni potrà avvalersi del supporto di strutture/Funzioni aziendali adeguatamente qualificate e/o di consulenti esterni (fornendo le dovute garanzie di riservatezza e tutele). Tali figure, redigeranno un Report relativo alle attività svolte, che verrà inviato al Gestore delle Segnalazioni.

In ogni caso, le attività di verifica svolte saranno espletate nel rispetto e nei limiti della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché della normativa in materia di controlli a distanza ex art. 4 della l. 300/1970 ss.mm. (c.d. Statuto dei Lavoratori) e di divieto di indagine sulle opinioni dei lavoratori, ed ex art. 8 della l. 300/1970 e dell'art. 10 del d.lgs. 276/2003.

Degli esiti della fase istruttoria sarà data informativa scritta al CdA, come previsto al Par. 7.6.

7.4 Riscontro alla Segnalazione

Entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento o, in mancanza, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni provvede a dare riscontro al Segnalante mediante piattaforma WEB o altro mezzo idoneo, in merito al seguito che è stato dato o che s'intende dare alla segnalazione.

Tale riscontro può consistere, ad esempio, nella comunicazione dell'archiviazione, dell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente delle relative risultanze, dei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, del rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini; il medesimo riscontro, può anche essere meramente interlocutorio, giacché potrà consistere nella comunicazione delle informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intendono intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, anche gli esiti della stessa dovranno comunque essere comunicati alla persona Segnalante.



Pensionato Contessi-Sangalli
Fondazione ONLUS



7.5 Conclusione del processo

All'esito della fase di analisi, il Gestore delle Segnalazioni redige un rapporto scritto (esclusivamente per le segnalazioni rilevanti e trattabili), comunque nel rispetto dei principi di riservatezza, in cui dovranno risultare:

- a) gli elementi descrittivi della violazione (es: luogo e data di svolgimento dei fatti, elementi di prova e documentali);
- b) le verifiche svolte, gli esiti delle stesse e i soggetti aziendali o terzi coinvolti nella fase di analisi;
- c) una valutazione di sintesi del processo di analisi con indicazione delle fattispecie accertate e delle relative motivazioni;
- d) l'esito e la conclusione dell'analisi e le eventuali azioni da intraprendere.

In esito all'attività di verifica ed indagine di cui sopra, il Gestore delle Segnalazioni:

- a. laddove ravvisi elementi di fondatezza della segnalazione, si rivolge alle funzioni aziendali competenti (anche condividendo il rapporto predisposto) perché queste individuino e intraprendano le conseguenti iniziative (anche disciplinari e/o giudiziali), di loro esclusiva spettanza;
- b. laddove, invece, ravvisi elementi di manifesta infondatezza della Segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione;
- c. laddove, infine, ravvisi elementi di effettuazione con dolo o colpa grave della segnalazione manifestamente infondata, provvede come sopra previsto *sub* (a) e dispone l'archiviazione come sopra previsto *sub* (b).

7.5.1 Escalation in caso di Segnalazioni riguardanti i vertici aziendali

In caso di segnalazioni che riguardino i soggetti deputati a decidere eventuali misure disciplinari o altre azioni, il Gestore delle Segnalazioni coinvolge immediatamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione o altra figura delegata all'uopo, al fine di coordinare e definire il successivo processo di indagine.

In caso di segnalazioni che riguardino il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di Segnalazioni che riguardino il Revisore dei Conti e/o l'Organismo di Vigilanza o un suo componente, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

7.6 Reporting ai Vertici Aziendali

Gli esiti delle valutazioni di tutte le segnalazioni ricevute confluiranno in un report, che sarà oggetto di informativa su base periodica al Consiglio di Amministrazione.

Il Gestore delle Segnalazioni ha la responsabilità di informare tempestivamente, attraverso una relazione ad hoc, il Consiglio di Amministrazione, il Revisore Contabile e l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 (qualora già non precedentemente informato), circa l'esito delle indagini e le valutazioni effettuate rispetto alle **segnalazioni rivelatesi fondate**.



Pensionato Contessi-Sangalli
Fondazione ONLUS



7.6 Conservazione delle Segnalazioni e della relativa documentazione

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento, o fino a conclusione del procedimento giudiziale o disciplinare eventualmente conseguito nei confronti del Segnalato o del Segnalante, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR (limitazione della conservazione) e 3, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 51 del 2018.

8. PRINCIPI GENERALI E TUTELE

Di seguito si riportano i principi e le tutele che il “Pensionato Contessi-Sangalli” si impegna a garantire nel processo di gestione delle segnalazioni.

La corretta gestione del sistema di Segnalazioni supporterà la diffusione della cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno della Fondazione. Tale scopo può essere raggiunto unicamente se i Segnalanti hanno a disposizione non solo i canali di segnalazione, ma anche la garanzia di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori o di altri esponenti dell'Organizzazione o di rischiare di vedere la propria segnalazione inascoltata.

La Fondazione a tal fine tutela il Segnalante garantendo la **riservatezza** sulla sua identità e prevedendo espressamente il **divieto di atti di ritorsione** per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, coerentemente alle previsioni del Decreto, oltre alle limitazioni di responsabilità di cui all'art. 20 del Decreto.

Tali tutele e misure di protezione previste dal Decreto in favore del Segnalante si applicano, tenendo conto della buona fede del Segnalante stesso, solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- il Segnalante, al momento della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, aveva fondato motivo di ritenere che le violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione riportato nel paragrafo 5.2. - “Oggetto della Segnalazione – le Violazioni”;
- la Segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle previsioni della presente procedura, nonché delle disposizioni del Decreto.

Tali tutele non sono garantite qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di **diffamazione o calunnia**, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Inoltre, tali tutele e misure di protezione si applicano anche in favore:

- dei cosiddetti “facilitatori”, ovvero le persone fisiche che, operanti nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante, lo assistono nel processo di segnalazione;



Pensionato Contessi-Sangalli

Fondazione ONLUS



- delle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- dei colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con quest'ultimo un rapporto stabile ed abituale;
- degli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

A tali soggetti la presente Procedura fa sintetico riferimento anche come “Altri Soggetti Tutelati”.

Eventuali comportamenti in violazione delle tutele previste in favore del Segnalante e degli ulteriori soggetti sopra indicati potrà dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile e potrà essere sanzionata da ANAC con una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Decreto.

8.1 Riservatezza

La Fondazione garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato, degli eventuali facilitatori e degli altri soggetti menzionati nella segnalazione, nonché la riservatezza del contenuto della segnalazione e della documentazione trasmessa.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi – direttamente o indirettamente – tale identità non può essere rivelata senza l'espresso consenso del Segnalante, a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni, come identificati nella presente Procedura.

Inoltre, l'identità del Segnalante:

- nell'ambito del procedimento penale, è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, non può essere rivelata, qualora la contestazione del relativo addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla manifestazione della propria identità. In tal caso, dovrà essere data comunicazione scritta al Segnalante delle ragioni per cui sia necessario palesare i dati riservati e gli dovrà essere richiesto per iscritto se intenda prestare il consenso a rivelare la propria identità, con avviso che – in caso contrario – la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare.



Pensionato Contessi-Sangalli

Fondazione ONLUS



Il Segnalante verrà parimenti informato per iscritto delle motivazioni di manifestazione della propria identità o delle informazioni dalle quali la stessa possa evincersi, direttamente o indirettamente, qualora sia indispensabile alla difesa del Segnalato.

L'identità del Segnalato, del facilitatore e delle persone comunque coinvolte e menzionate nella Segnalazione sono tutelate fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, con le medesime garanzie previste in favore del Segnalante al presente paragrafo.

8.2 Divieto di ritorsione

I Segnalanti non possono subire alcuna forma di ritorsione per aver effettuato una segnalazione **rispettando le condizioni per l'applicazione delle tutele previste dal Decreto**. Anche gli altri Soggetti Tutelati non possono subire alcuna forma di ritorsione a causa del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione o del particolare rapporto che li lega al Segnalante.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo, possono essere considerate ritorsioni, in presenza di tutti i requisiti della relativa nozione sopra riferita:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detta promozione, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detta conversione, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detto rinnovo, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;



Pensionato Contessi-Sangalli

Fondazione ONLUS



- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoporsi ad accertamenti psichiatrici o medici.

I Segnalanti e gli Altri Soggetti Tutelati che ritengano di subire ritorsioni potranno, secondo le modalità previste al paragrafo 11 , comunicarlo all'ANAC per i provvedimenti sanzionatori di sua competenza.

8.3 Limitazione di responsabilità della Persona Segnalante

Non è punibile il Segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (**diverso da quello su informazioni classificate, segreto medico e forense e deliberazioni degli organi giurisdizionali**), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali o che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, qualora:

- al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione,
- la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità). In tali ipotesi, è esclusa ogni ulteriore responsabilità anche civile o amministrativa.

In ogni caso, la responsabilità penale, civile o amministrativa non è esclusa per i comportamenti, atti od omissioni non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica, o che non siano strettamente necessari a rivelare la violazione.

8.4 Misure di sostegno

È istituito presso ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono ai Segnalanti misure di sostegno.

Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

9. SISTEMA DISCIPLINARE

Si rammenta che l'eventuale mancato rispetto di quanto contenuto nella presente procedura può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, nelle ipotesi previste dalla legge.

A tale riguardo si chiarisce che la Fondazione potrà irrogare sanzioni disciplinari così come previste dal Codice Disciplinare dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento e dal Modello 231, a coloro i quali:

- commettano ritorsioni nei confronti del Segnalante, ostacolino o tentino di ostacolare le segnalazioni, violino gli obblighi di riservatezza come sopra descritti;
- non abbiano effettuato l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.



Pensionato Contessi-Sangalli
Fondazione ONLUS



10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si precisa che i dati personali della segnalazione, del Segnalante e del Segnalato (questi ultimi considerati "interessati" ai sensi dell'art. 4 GDPR) sono trattati in conformità al GDPR ed al Codice Privacy.

In particolare:

- le attività di trattamento legate alla gestione della segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 5 (Principi applicabili al trattamento dei dati personali), 25 (Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita) e 35 (Valutazione d'impatto sulla protezione di dati personali) del GDPR;
- prima di inviare la segnalazione, il Segnalante riceve l'informativa privacy ai sensi del GDPR, che fornisce indicazioni sulle finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati personali, sulla durata della conservazione, sulle categorie di destinatari cui i dati possono essere comunicati nell'ambito della gestione della segnalazione e sui diritti riconosciuti al Segnalante dal GDPR. Al Segnalato è altresì resa disponibile l'informativa privacy ai sensi del GDPR;
- la base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta la Fondazione ai sensi del Decreto;
- i dati personali vengono trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità che giustificano la raccolta e il trattamento e successivamente vengono cancellati o anonimizzati secondo le tempistiche di conservazione stabilite;
- sono adottate misure tecniche (es. cifratura nell'ambito della Piattaforma WEB) e organizzative, adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità alla normativa vigente, sia durante la trasmissione della segnalazione sia durante l'analisi, la gestione e l'archiviazione della stessa;
- l'esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del Segnalato, relativamente ai propri dati personali trattati nel contesto del processo di whistleblowing, è escluso ai sensi dell'articolo 2-undecies del Codice Privacy nel caso in cui da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla *"riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione"*.

L'accesso ai dati personali delle segnalazioni è concesso solo al Gestore della Segnalazione già autorizzato ai sensi del GDPR, limitando la comunicazione delle informazioni riservate e dei dati personali a terzi solo quando sia necessario.

Il titolare del trattamento è il Pensionato Contessi-Sangalli Fondazione O.N.L.U.S., il quale ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) / Data Protection Officer (DPO), contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@contessisangalli.it.



Pensionato Contessi-Sangalli
Fondazione ONLUS



11.I CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

11.1 Canali di segnalazione esterni di ANAC

Nei casi in cui la Segnalazione abbia ad oggetto le Violazioni delle norme dell'Unione Europea di cui ai punti 3,4 e 5 del precedente Paragrafo 5.2. "Oggetto della Segnalazione – le Violazioni" e ricorra una delle seguenti condizioni:

- non sia stato istituito un canale di segnalazione interna ovvero quando lo stesso, anche se previsto, non è attivo;
- il canale interno adottato non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;
- la Segnalazione effettuata con canale interno non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti - di ritenere che, se effettuasse una segnalazione con canali interni, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti - di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

il Segnalante potrà effettuare una Segnalazione c.d. esterna, mediante uno dei canali messi a disposizione dall'ANAC che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni esterne possono essere effettuate, attraverso gli strumenti adottati da ANAC , in forma scritta, tramite la piattaforma informatica, oppure in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La Segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

11.2 La divulgazione pubblica

Nei casi in cui la Segnalazione abbia ad oggetto le Violazioni delle norme dell'Unione Europea di cui ai punti 3,4 e 5 del precedente Paragrafo 5.2. "Oggetto della Segnalazione – le Violazioni" e quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha precedentemente effettuato una Segnalazione attraverso i Canali Interni e i canali esterni, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e in tutti questi casi non è stato dato alcun riscontro nei termini previsti;
- il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti - di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo



Pensionato Contessi-Sangalli

Fondazione ONLUS



imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);

- il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti - di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa,

il Segnalante può effettuare una Divulgazione Pubblica, tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

11.3 Denuncia all'Autorità giudiziaria

Il Decreto riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un Contesto Lavorativo.

12.PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

La presente Procedura è esposta e resa facilmente visibile presso la sede aziendale e pubblicata sul sito web del Pensionato Contessi-Sangalli Fondazione O.N.L.U.S..